

DATI GENERALI

TITOLO

TITOLI ALTERNATIVI

VALIDITA' TERRITORIALE (in mancanza di indicazioni si intende valido per tutto il mondo)

DURATA

(hh:mm:ss)

GENERE

ESEMPLARE ALLEGATO

Partitura

Registrazione

Non dovuto o già inviato

Se il presente bollettino **sostituisce** oppure **integra** un precedente bollettino di dichiarazione indicarne di seguito il Titolo e, se disponibile, il Numero di Repertorio:

TITOLO

N° DI REPERTORIO

I sottoscritti firmatari del bollettino di dichiarazione affidano alla SIAE, ciascuno nei limiti del mandato conferito alla Società ai sensi delle norme statutarie e regolamentari, la protezione dei diritti relativi all'opera dichiarata, in Italia e nei paesi stranieri inclusi nel mandato. Gli stessi firmatari dichiarano in fede che i dati riportati nel presente bollettino corrispondono al vero e ne assumono ad ogni effetto la piena responsabilità, anche per ciò che riguarda l'eventuale utilizzo di opera preesistente di cui è stato acquisito il preventivo consenso dagli aventi diritto. Nel caso di nuovo apporto creativo, i sottoscritti dichiarano in fede che la modifica dei dati di paternità è motivata da variazioni sostanziali alla parte musicale-letteraria, presenti nel nuovo esemplare depositato.

Qualora all'opera siano interessati aventi diritto non associati, né mandanti, né altrimenti rappresentati dalla SIAE, i dichiaranti associati o mandanti alla SIAE sono tenuti inoltre a dichiarare (spuntando una sola delle due caselle sottostanti):

di **disporre legittimamente** dei poteri di esercizio dei diritti di utilizzazione economica relativi all'opera dichiarata (SIAE, in tal caso, amministrerà l'opera rilasciandone licenza)

di **non disporre** dei poteri di esercizio dei diritti di utilizzazione economica relativi all'opera dichiarata (SIAE, in tal caso, non rilascerà licenza con riferimento alla presente opera)

N° Posizione SIAE o codice IPI	COGNOME E NOME (o Denominazione Sociale)	Quota DEM	Quota DRM	FIRMA AUTOGRAFA leggibile
CO (COMPOSITORI ORIGINALI) – E' necessaria la presenza di almeno un Compositore musicale				
.....	/24	%
.....	/24	%
.....	/24	%
.....	/24	%
.....	/24	%
EL (ELABORATORI DELLA PARTE MUSICALE) – Da compilare solo se si è effettuata una elaborazione di opera di pubblico dominio o di opera preesistente tutelata				
.....	/24	%
AO (AUTORI ORIGINALI) – Autori del testo				
.....	/24	%
.....	/24	%
SA (ADATTATORI DEL TESTO) – Da compilare solo se si è effettuato un adattamento o traduzione di un testo preesistente di pubblico dominio o tutelato				
.....	/24	%
.....	/24	%
EO (EDITORI ORIGINALI)				
.....	/24	%
.....	Sottoconto:	/24	%	Timbro:
.....	Sottoconto:	/24	%	Timbro:
SE (SUB EDITORI)				
.....	/24	%
.....	Sottoconto:	/24	%	Timbro:
.....	/24	%
.....	Sottoconto:	/24	%	Timbro:
TOTALE		24/24	100%	

DATI ADDIZIONALI

BRANI STACCATI**TITOLO ORIGINALE** (da compilare nel caso di: elaborazione di opera preesistente, opere adattate o tradotte, campionamento o utilizzo di opera letteraria preesistente)**TITOLO dell'OPERA FILMICA** (da compilare soltanto nel caso di opera tratta da una colonna sonora)**I PROVENTI DI RIPRODUZIONE MECCANICA SONO REGOLATI DALLA CLAUSOLA DI:**

Fabbricazione

Vendita

(per le sole opere di origine straniera ed a cura del sub-Editore. In caso di mancata indicazione si intende Vendita)

AVVERTENZE

- Non effettuare cancellature, abrasioni o modifiche al bollettino di dichiarazione;
- Consegnare entrambe le pagine del bollettino;
- Pur se sottoscritto da eventuali editori o sub editori, il presente bollettino non sostituisce il contratto di edizione o di sub edizione;
- In base all'Art.34 del Regolamento Generale, non sono accettate dichiarazioni di opere con titolo identico a quello di opere già accettate in tutela, qualora il cognome e/o lo pseudonimo anche di uno solo dei compositori delle opere preesistenti sia identico a quello anche i uno solo dei compositori delle opere successive;
- La SIAE, in base all'Art.24 del Regolamento Generale, ha la facoltà di richiedere la dimostrazione dei diritti dichiarati. Della relativa documentazione la Società può anche esigere copia legale.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Nei seguenti casi, al bollettino di dichiarazione andranno allegati, oltre all'esemplare dell'opera, alcuni documenti, i cui modelli sono reperibili sul sito www.siae.it

ELABORAZIONE DI OPERA DI PUBBLICO DOMINIO

In caso di deposito di una elaborazione di opera di pubblico dominio indicare come compositore (CO) il nominativo del compositore dell'opera originale (se non conosciuto va indicato con la dicitura "anonimo" o altra similare) e come elaboratore (EL) il nominativo del compositore che ha elaborato la musica.

Allegare:

1. L'esemplare dell'opera originale di pubblico dominio;
2. L'esemplare dell'elaborazione effettuata;
3. Il modello "DEPOSITO ELABORAZIONE DI PUBBLICO DOMINIO-MUS-DOC-150" debitamente compilato e sottoscritto.

ELABORAZIONE DI OPERA TUTELATA

In caso di deposito di una elaborazione di opera preesistente ancora tutelata all'interno del bollettino di dichiarazione dovranno figurare sia gli aventi diritto dell'opera originale che gli aventi diritto dell'elaborazione (il nome dell'elaboratore andrà scritto nello spazio riservato alla qualifica "EL"). Il bollettino di dichiarazione dovrà essere firmato da tutti gli aventi diritto iscritti SIAE (sia quelli dell'opera originale che dell'elaborazione).

Allegare:

1. L'esemplare dell'elaborazione effettuata.

AGGIUNTA DI UN COMPOSITORE O AUTORE AD UN'OPERA GIÀ DEPOSITATA

Si può aggiungere un autore o compositore ad un'opera già depositata solo se l'aggiunta è motivata da variazioni sostanziali o rilevanti nella parte letteraria o musicale dell'opera. Per farlo, è necessario presentare un nuovo bollettino di dichiarazione indicando che si tratta di un bollettino sostitutivo di un'opera già depositata, che includa anche il nuovo autore o compositore.

Allegare:

1. Il nuovo esemplare dell'opera nel quale siano presenti le modifiche/integrazioni effettuate.

ISTRUZIONI PER INVIARE IL BOLLETTINO A SIAE

In caso di bollettino cartaceo, il deposito delle opere può essere effettuato:

- Per posta, al seguente indirizzo:

SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori
DIVISIONE MUSICA – Documentazione
Viale della Letteratura, 30
00144 ROMA – ITALIA

- Di persona, presso gli Uffici della Direzione Generale all'indirizzo suddetto o presso lo Sportello Autori attivo nelle Sedi di Bari, Bologna, Cagliari, Milano, Napoli, Palermo e Roma e nella Filiali di Genova. Gli indirizzi sono disponibili tramite il sito www.siae.it

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

DATI GENERALI

Titolo	Obbligatorio. Indicare il titolo completo dell'opera. Se l'opera è conosciuta anche con altri titoli, indicarli nel riquadro Titoli Alternativi .
Titoli Alternativi	Compilare solo se si desidera depositare l'opera assegnando dei Titoli Alternativi in aggiunta a quello principale.
Validità territoriale	Indicare i territori per i quali il presente bollettino è valido. In mancanza di indicazione si intende tutto il mondo.
Durata	Obbligatoria. Indicare la durata dell'opera nel formato hh:mm:ss
Genere	Obbligatorio. Indicare il genere dell'opera: LEGGERO, SERIO, JAZZ, ELETTRONICO.
Esemplare allegato	L'esemplare è obbligatorio. Indicare in che formato si allega all'opera: <ul style="list-style-type: none">• Partitura: l'esemplare dovrà essere completo almeno della linea melodica della parte musicale e dell'eventuale testo letterario. Sull'esemplare dovranno figurare anche i nominativi dei compositori/autori in base alla rispettiva qualifica di apporto alla creazione dell'opera.• Registrazione: <u>Per i soli depositi compilati online</u> è possibile allegare la registrazione in alternativa alla partitura per qualsiasi genere di opera, tranne per la musica di genere SERIO o nel caso di una elaborazione da Pubblico Dominio. <u>Per i depositi cartacei</u> è possibile allegare la registrazione del brano su CD in alternativa alla partitura nel caso di opere la cui musica non è trascrivibile su pentagramma (musica elettronica o concreta). <p>Non è necessario allegare l'esemplare nel caso in cui risulti già trasmesso con un precedente deposito (purché l'opera non abbia subito modifiche) o qualora si tratti un'opera straniera in sub-edizione, con eccezione delle opere che presentino un adattamento italiano del testo letterario, nel qual caso va allegato il testo italiano.</p>

TABELLA AVENTI DIRITTO

Tabella degli Aventi Diritto	Obbligatorio. Indicare i nominativi di tutti gli aventi diritto dell'opera in base alla rispettiva qualifica di apporto. Per i compositori o autori, in luogo del nome anagrafico potrà essere indicato il nome d'arte o lo pseudonimo nel caso in cui intendano così dichiarare l'opera (purché si tratti di nome d'arte o pseudonimo già riconosciuto dalla SIAE). NOTA BENE: la Divisione Musica accetta in tutela solo le composizioni musicali; pertanto, la presenza di almeno un compositore è obbligatoria.
→ N. di Posizione SIAE (o codice IPI)	Obbligatorio per associati o mandanti SIAE. Indicare il numero di <u>posizione SIAE</u> o in alternativa il <u>codice IPI</u> . È altresì obbligatorio indicare il numero IPI anche per associati a società consorelle estere. Nel caso di omissione del dato, la SIAE non si assume alcuna responsabilità circa la corretta individuazione dell'avente diritto in questione. I codici sono consultabili sul Portale Autori ed Editori.
→ Quota DEM	Obbligatorio. Per quote DEM si intendono le quote relative ai diritti di pubblica esecuzione. Il totale per l'intera opera dovrà essere pari a 24/24 e si dovranno rispettare i criteri e le quote minime previste dalla normativa interna (pagina successiva).
→ Quota DRM	Obbligatorio. Per quote DRM si intendono le quote relative ai diritti di riproduzione meccanica. Il totale per l'intera opera dovrà essere pari a 100% e si dovranno rispettare i criteri e le quote minime previste dalla normativa interna (pagina successiva).
→ Firma Autografa	Obbligatorio. Il bollettino di dichiarazione dovrà essere sottoscritto in originale da tutti gli aventi diritto dell'opera associati o mandanti SIAE. I compositori e gli autori dovranno sempre firmare con il nome anagrafico; l'editore dovrà apporre, oltre alla firma del titolare o legale rappresentante, anche il timbro delle Edizioni Musicali. Non è necessaria la firma per aventi diritto non associati o mandanti SIAE.

In caso di avente diritto non associato

Qualora nell'opera partecipino aventi diritto non associati, né mandanti, né altrimenti rappresentati da SIAE è obbligatorio, al fine dell'accettazione del deposito, indicare se i dichiaranti associati o mandanti SIAE dispongano o meno dei poteri di esercizio dei diritti di utilizzazione economica sull'opera che si sta dichiarando.

- Se gli associati o mandanti SIAE indicano **di disporre**, SIAE licenzierà interamente l'opera, incasserà le quote e metterà a disposizione dei non associati gli eventuali importi secondo i tempi di ripartizione (art. 30 del Regolamento Generale).
- Nel caso invece gli associati o mandanti SIAE indicassero **di non disporre**, SIAE accetterà comunque il deposito ma non sarà legittimata a licenziare l'opera (ossia concedere l'autorizzazione all'uso della stessa, incassare l'intera quota e ripartire agli aventi diritto), ma tutelerà il credito degli aventi diritto (associati o mandanti o comunque rappresentati) nelle opportune sedi.

DATI ADDIZIONALI

Branzi staccati	Compilare solo se l'opera è costituita da brani che si intende utilizzare anche autonomamente con titolo distinto (opere liriche, operette, commedie musicali, opere sinfoniche o da camera in più tempi, suite, musiche di scena, ecc.).
Titolo originale	Se l'opera dichiarata è una elaborazione, un adattamento o una traduzione, compilare il campo indicando il titolo dell'opera da cui è stata derivata.
Titolo dell'opera filmica	In caso di musica espressamente composta per una determinata opera filmica, indicarne il titolo.

CONTATTI E RIFERIMENTI UTILI

Per domande o chiarimenti circa le procedure e le modalità di deposito:

- email: documentazione.musica@siae.it
- telefono: +39.06.5990.5100
- faq: <https://www.siae.it/it/chi-siamo/documenti-e-faq/faq-cose-da-sapere> (selezionare MUSICA - ASSOCIATI)

Tramite il **Portale Autori ed Editori** è possibile depositare online e consultare il proprio repertorio. Il servizio è gratuito: <https://www.siae.it/it/servizi-online>

Sig.

Via

C.A.P

LOCALITÀ

PROV.

TITOLO:

COMPOSITORI:

Si comunica che la composizione è stata registrata al numero e data riportati sulla cartolina. La presente ricevuta è rilasciata unicamente per attestare il materiale ricevimento della dichiarazione, indipendentemente da osservazioni e rilievi che potranno essere fatti dalla Società per eventuali irregolarità relative alla dichiarazione della composizione in questione.

NORME PER L'INDICAZIONE DELLE QUOTE DI RIPARTIZIONE

(estratte dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 maggio 2009 e successiva integrazione del 22 marzo 2010)

- Gli associati e mandanti che dichiarano alla Società un'opera da assegnarsi alla Divisione Musica hanno l'obbligo di adottare per i proventi relativi a tutti i generi di utilizzazione e per lo stesso territorio un solo schema di ripartizione dei proventi di pubblica esecuzione, espresso in ventiquattresimi, ed un solo schema di ripartizione dei proventi di riproduzione meccanica, espresso in centesimi (artt. 1 e 3 Delibera 21.5.2009).
- Ai compositori ed autori non possono essere attribuite quote dei proventi di pubblica esecuzione e di riproduzione meccanica inferiori a quelle indicate nella seguente tabella:

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE QUOTE MINIME

OPERE DICHIARATE SENZA EDITORE	DEM	DRM	OPERE DICHIARATE CON EDITORE	DEM	DRM
Senza testo COMPOSITORE	24/24	100%	Senza testo COMPOSITORE	12/24	30%
Con testo COMPOSITORE	8/24	30%	Con testo COMPOSITORE	7/24	20%
AUTORE	6/24	20%	AUTORE	3/24	15%

Tuttavia le quote per proventi di pubblica esecuzione attribuibili al compositore e all'autore possono essere uguali, purché complessivamente non inferiori a 12/24 (art. 1 Delibera 21.5.2009).

- In ogni caso la quota per diritti di esecuzione complessivamente attribuita all'editore/i e/o sub editore/i dell'opera non può eccedere i 12/24 (art. 1 Delibera 21.5.2009).
- Alla ripartizione dei proventi di cui al punto precedente può partecipare, in luogo dell'editore, un cessionario iscritto, con una quota non superiore a 4/24 (art. 2 Delibera 21.5.2009).
- Qualora per una composizione musicale vi siano più compositori o autori, nell'ambito di ciascuna di dette qualifiche ciascun collaboratore non può avere una quota inferiore ad un terzo della quota più elevata assegnata a uno degli altri collaboratori per la stessa qualifica, con eccezione delle opere create in collaborazione tra compositori o autori aderenti alla SIAE e compositori o autori aderenti a Società Consorelle straniere, salva comunque l'attribuzione di una quota a ciascun collaboratore (art. 4 Delibera 21.5.2009).
- Se nel bollettino di dichiarazione non è indicata la quota di spettanza di ciascuno dei collaboratori con la stessa qualifica, la quota complessiva riguardante la qualifica sarà suddivisa in parti uguali fra gli appartenenti alla medesima qualifica (art. 4 Delibera 21.5.2009).
- Le quote minime per diritti di esecuzione, di cui alla tabella precedente, si riferiscono anche alle elaborazioni di opere di pubblico dominio, intendendosi in tal caso sostituito al compositore l'elaboratore della parte musicale e all'autore l'adattatore della parte letteraria. In caso di opera con musica di pubblico dominio e testo tutelato (originale/elaborato) la quota attribuita al testo letterario per i diritti di esecuzione è pari a 8/24. Tale quota andrà ripartita tra gli aventi diritto interessati (Delibera del Consiglio di Gestione del 20.3.2015).
- All'autore dell'adattamento del testo letterario di composizioni tutelate di origine straniera deve essere assegnata una quota non inferiore a:
 - 2/24 per i proventi di pubblica esecuzione
 - 5% nel caso di un solo adattatore e al 10% nel caso di più adattatori per i proventi di riproduzione meccanica (art. 6 Delibera 21.5.2009).
- All'elaboratore della parte musicale di opera tutelata deve essere assegnata una quota non inferiore a 1/24 per diritti di esecuzione ed al 5% per diritti di riproduzione meccanica, mentre la quota massima non potrà eccedere quella assegnata al compositore della musica originale (Delibera 22.3.2010).
- La Delibera del 21 maggio 2009 sostituisce integralmente ed abroga la Deliberazione Presidenziale del 13 giugno 1986 con effetto a partire dal 1° luglio 2009. La successiva Delibera del 22 marzo 2010 integra la precedente quanto alla previsione per l'elaboratore della parte musicale di opera tutelata.